



Bruxelles, 1.4.2014
COM(2014) 163 final

2014/0095 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel quadro della cooperazione intergovernativa Schengen sono state stabilite norme dettagliate in merito all'ingresso dei cittadini di paesi terzi nell'UE e al loro soggiorno per una durata massima di tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi (i cosiddetti "soggiorni di breve durata")¹. Questo allo scopo di garantire la sicurezza dello spazio Schengen² permettendovi al tempo stesso la libera circolazione, anche per i cittadini dei paesi terzi. Queste norme sono state ulteriormente sviluppate e consolidate nel quadro dell'Unione europea, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Ai fini della presente proposta, i principali strumenti legislativi vigenti sono i seguenti:

- regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) e successive modifiche³, che stabiliscono, fra l'altro, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi per i soggiorni di breve durata;
- regolamento (CE) n. 539/2001 (regolamento visti) e successive modifiche⁴, che adottano l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne per soggiorni di breve durata, e l'elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;
- regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti) e successive modifiche⁵, che introducono procedure e condizioni armonizzate per il trattamento delle domande di visto per soggiorno di breve durata e per il rilascio dei visti;
- Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen⁶ (CISA) e sue modifiche, che stabiliscono il principio del "riconoscimento reciproco" dei visti per soggiorni di breve durata. Prevedono inoltre il diritto alla libera circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni per i cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata in corso di validità rilasciati da uno degli Stati membri⁷.

I cittadini di paesi terzi possono ovviamente soggiornare nello spazio Schengen per un periodo superiore ai tre mesi o ai 90 giorni, ma non sulla base delle esistenti disposizioni relative ai soggiorni di breve durata. A tal fine è necessario ottenere lo status di residente in uno degli Stati membri: i cittadini di paesi terzi devono cioè richiedere un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata allo Stato membro interessato. Tali titoli

¹ Va osservato che fino al 18 ottobre 2013 le pertinenti disposizioni dell'*acquis* di Schengen si riferivano a "tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo ingresso". Il regolamento (UE) n. 610/2013 (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1) ha ridefinito la nozione di "soggiorno di breve durata" (cioè il campo d'applicazione temporale dell'*acquis* di Schengen), e si riferisce a "90 giorni su un periodo di 180 giorni."

² http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm.

³ La versione consolidata è disponibile al seguente indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0562:20100405:IT:PDF>.

⁴ La versione consolidata è disponibile al seguente indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:IT:PDF>.

⁵ La versione consolidata è disponibile al seguente indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0810:20120320:IT:PDF>.

⁶ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

⁷ Se non altrimenti specificato, con "Stati membri" si intendono gli Stati membri che applicano integralmente la politica comune in materia di visti (tutti gli Stati membri ad eccezione di Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito), così come i paesi associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

sono legati a una specifica finalità: lavoro, affari, studi, ricongiungimento familiare, ecc. In linea di principio non vengono rilasciati per scopi turistici. Non vi sono norme generali e orizzontali a livello UE che stabiliscano le condizioni per il rilascio di permessi di soggiorno o di visti per soggiorni di lunga durata. Esistono tuttavia direttive settoriali riguardanti specifiche categorie di cittadini di paesi terzi (ad es. lavoratori o studenti). Queste direttive non portano però a una piena armonizzazione e lasciano agli Stati membri un margine per eccezioni e deroghe e per regolamentare certi dettagli attraverso la loro normativa nazionale.

La "limitazione" dei 90 giorni su un periodo di 180 giorni prevista dall'*acquis* di Schengen non è unica nella legislazione sugli stranieri. Le leggi nazionali sugli stranieri distinguono tradizionalmente fra ingressi per soggiorni di breve durata (uno, tre, sei mesi) – "visitatori", in particolare per turismo e con condizioni meno restrittive -, e l'ammissione di cittadini di paesi terzi che intendono soggiornare più a lungo per lavoro, studio, ecc., cui si applicano condizioni più rigorose. In ogni caso, indipendentemente dalla distinzione fra visite brevi e residenza e dalle condizioni imposte agli interessati, le legislazioni nazionali prevedono apposite autorizzazioni per l'ingresso, il soggiorno e la residenza, quale che sia la durata della permanenza prevista nel territorio di uno Stato membro (visti con diversa durata di validità, proroghe dei visti, permessi temporanei di soggiorno, permessi permanenti di soggiorno, ecc.).

L'attuale *acquis* Schengen e l'*acquis* dell'UE in materia di migrazione non prevedono tuttavia un sistema che riguardi tutti i tipi di soggiorni previsti, come avviene nelle legislazioni nazionali. Per ragioni giuridiche e politiche, come sopra indicato, l'*acquis* di Schengen riguarda solo soggiorni di breve durata nel territorio di tutti gli Stati membri, mentre gli strumenti giuridici dell'UE elaborati nel contesto della politica di immigrazione / ammissione forniscono alle legislazioni nazionali un quadro da applicare per l'ammissione di cittadini di paesi terzi per soggiorni di più di tre mesi sul loro *proprio* territorio.

Lo spazio Schengen si è ampliato a 26 paesi e molti cittadini di paesi terzi (turisti, artisti dello spettacolo, ricercatori, studenti, ecc.) hanno legittimi motivi per viaggiare in tale spazio per più di 90 giorni su un dato periodo di 180 giorni senza essere considerati "immigranti". Queste persone non intendono e / o non hanno bisogno di risiedere in un particolare Stato membro per più di tre mesi. Tuttavia, *non esiste alcun visto "Schengen" o altra autorizzazione che consenta una permanenza di più di tre mesi o 90 giorni nello spazio Schengen.*

Nel corso degli anni la Commissione ha ricevuto molti reclami e richieste di soluzioni a questo problema da parte di cittadini di paesi terzi, sia soggetti all'obbligo del visto che esenti da tale obbligo. La "limitazione" dei 90 giorni su un periodo di 180 giorni poteva essere adeguata alle dimensioni dei cinque membri fondatori della cooperazione Schengen. Ora che lo spazio Schengen comprende 26 Stati membri, tuttavia, tale limitazione costituisce un considerevole ostacolo per molti cittadini di paesi terzi che hanno il legittimo interesse a viaggiare negli Stati membri, e porta anche a una perdita di opportunità economiche per gli Stati membri.

La principale caratteristica dei viaggiatori che segnalano questo tipo di problemi è il fatto che essi intendono "circolare" in Europa / negli Stati membri, e intendono restare nello spazio Schengen più di 90 giorni (su un periodo di 180 giorni). Così, se sono cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto, non possono richiedere un visto "Schengen" per soggiorni di breve durata, poiché questo tipo di visto è rilasciato solo per viaggi di un massimo di 90 giorni consecutivi. In linea di principio, non possono farlo neanche i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto. Ma né l'una né l'altra categoria di

cittadini di paesi terzi intende restare più di 90 giorni in un dato Stato membro, e quindi non può neanche ottenere un visto "nazionale" per soggiorni di lunga durata⁸ o un permesso di soggiorno.

Questo *vacuum legis* fra l'*acquis* di Schengen e le norme europee e nazionali sull'immigrazione implica che gli interessati dovrebbero, in linea di principio, lasciare lo spazio Schengen l'ultimo giorno del loro soggiorno di 90 giorni consecutivi e "aspettare" 90 giorni fuori dal territorio degli Stati membri prima di poter farvi ritorno per un altro soggiorno legale. Questa situazione non può essere giustificata da questioni di sicurezza degli Stati membri né serve i loro interessi in campo economico, culturale ed educativo.

In particolare, le associazioni e i gruppi di interesse degli artisti dello spettacolo sottolineano che la "limitazione" dei 90 giorni di soggiorno su un periodo di 180 giorni spesso ostacola l'organizzazione delle tournée in Europa. Le compagnie itineranti non soddisfano generalmente i requisiti per la residenza necessari affinché gli artisti, il personale e i loro familiari possano ottenere un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno. Il personale di queste compagnie, inoltre, è spesso altamente specializzato e qualificato e non è generalmente possibile sostituirlo, se non a costi elevati o con gravi conseguenze sul lavoro da svolgere. La European Circus Association (ECA) segnala che vi sono state perdite di introiti per ingaggio (cioè per ogni città in cui si esibisce un gruppo noto), di circa 380000 euro in un caso e di 920000 euro in un altro (assunzioni locali per le maschere, licenze, imprese di pulizia, affitto dei locali, tasse e diritti, fornitori locali, tipografi, marketing, servizi, alberghi e ristoranti, servizi di trasporto locale, cachet e salari pagati in ogni città). L'ECA ha anche segnalato casi in cui una compagnia ha dovuto sostituire / alternare il cast e lo staff per rispettare la "limitazione" di soggiorno. In un caso la sostituzione di 36 membri dello staff è costata alla compagnia circa 110000 euro. Secondo la Performing Arts Employers Associations League Europe (Pearle*), l'assenza di un'autorizzazione "alternativa" costa all'UE fra i 500 milioni e il miliardo di euro all'anno - una cifra considerevole visto l'attuale contesto economico e finanziario.

Le agenzie di viaggio, così come le numerose richieste di informazioni ricevute dalla Commissione, indicano che vi è anche un numero crescente di viaggiatori "individuali" (studenti, ricercatori, artisti e professionisti della cultura, pensionati, persone che viaggiano per affari, fornitori di servizi, ecc.) con un forte interesse ad essere autorizzati a circolare nello spazio Schengen per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Vi sono inoltre molti cittadini di paesi terzi, già residenti nello spazio Schengen con un visto per soggiorno di lunga durata e con un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, che hanno necessità o intenzione di recarsi in altri Stati membri durante o dopo il loro soggiorno. Ad esempio, gli studenti cittadini di paesi terzi possono voler viaggiare nello spazio Schengen per, diciamo, sei mesi alla fine dei loro studi prima di tornare a casa. A norma dell'articolo 21 della CISA queste persone, in linea di principio, hanno il diritto di circolare liberamente negli Stati membri sulla base del loro visto per soggiorno di lunga durata o del loro permesso di soggiorno validi, ma sono soggetti al tempo stesso alla "limitazione" dei 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

La norma generale non pone alcun problema per la grande maggioranza dei viaggiatori, ed è quindi opportuno mantenerla. Già nel 2001, tuttavia, la Commissione ha riconosciuto la necessità di integrarla introducendo un'autorizzazione per soggiorni nello spazio Schengen di durata superiore ai tre mesi. Ha così proposto la direttiva del Consiglio relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli

⁸ Cfr. articolo 19 della CISA (riferimento indicato alla nota 6).

Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi⁹.

La Commissione aveva proposto di introdurre un'autorizzazione specifica di viaggio per i cittadini dei paesi terzi che prevedono di viaggiare all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo di durata non superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi. L'autorizzazione avrebbe consentito un soggiorno di sei mesi consecutivi nello spazio Schengen, ma i beneficiari non avrebbero potuto soffermarsi per più di tre mesi in un solo e stesso Stato membro. La proposta – che riguardava varie altre questioni, ad es. l'allontanamento – è stata ufficialmente ritirata dalla Commissione nel marzo 2006. La principale preoccupazione degli Stati membri all'epoca era la base giuridica e la prevista burocrazia legata al permesso in questione. Alcuni di essi non concordavano col progetto di introdurre tale permesso per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto per i soggiorni di breve durata, poiché ritenevano che ciò avrebbe potuto intaccare l'integrità del regime per i visti per soggiorni di breve durata.

Il vuoto legislativo sopra discusso porta gli Stati membri ad adattare le norme e a ricorrere a strumenti giuridici non concepiti per "prorogare" un soggiorno autorizzato nello spazio Schengen: applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2¹⁰, della CISA, o rilascio di visti con validità territoriale limitata (visti VTL) ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del codice dei visti¹¹. Queste pratiche sono descritte in dettaglio nell'allegato 7 della valutazione d'impatto¹² che accompagna la proposta, presentata simultaneamente, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un codice dei visti dell'Unione (codice dei visti) (rifusione)¹³.

È quindi auspicabile l'introduzione di un nuovo tipo di visto per i cittadini di paesi terzi – sia esenti dall'obbligo di visto che soggetti a tale obbligo – con un legittimo interesse a circolare nello spazio Schengen per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'obiettivo della proposta è colmare il vuoto legislativo che esiste fra l'*acquis* di Schengen sui soggiorni di breve durata e la legislazione UE / le legislazioni nazionali sulla residenza in un particolare Stato membro. Questo attraverso:

- l'istituzione di un nuovo tipo di visto ("visto di circolazione") per un soggiorno previsto in due o più Stati membri, che duri più di 90 giorni ma non più di 1 anno (con possibilità di proroga fino a 2 anni), a condizione che il richiedente non intenda fermarsi per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni in uno stesso Stato membro;
- la fissazione delle procedure di domanda e delle condizioni di rilascio di tali visti di circolazione.

⁹ COM(2001) 388 def. (GU C 270 del 25.9.2001, pag. 244).

¹⁰ "Gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di 90 giorni nel corso di un periodo di 180 giorni, [...]. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i 90 giorni il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione."

¹¹ "I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi: [...] b) quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, viene rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante 180 giorni nel corso del quale il richiedente ha già utilizzato un visto uniforme o un visto con validità territoriale limitata per un soggiorno di 90 giorni."

¹² SWD(2014) 68.

¹³ COM(2014) 164.

La proposta non disciplina né le condizioni e le procedure d'ammissione dei cittadini di paesi terzi per soggiorni di più di tre mesi in uno Stato membro, né le condizioni e procedure di rilascio dei permessi di lavoro o di autorizzazioni equivalenti (cioè l'accesso al mercato del lavoro).

La proposta prevede che al trattamento del nuovo tipo di visto vengano applicate molte delle disposizioni del codice dei visti. Il fatto che si tratti di una proposta separata – invece che dell'integrazione delle norme in oggetto nella proposta di modifica del codice dei visti – è tuttavia giustificato, poiché l'ambito di quest'ultimo sono le norme e procedure di rilascio dei visti ai cittadini di paesi terzi soggetti a tale obbligo (si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001).

2. CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

La consultazione delle parti interessate è illustrata nella valutazione d'impatto (VI) già menzionata nella sezione 1. In generale i gruppi di interesse, in particolare le associazioni d'artisti, confermano che il vuoto nell'attuale quadro giuridico è un grave ostacolo alla mobilità – professionale o per svago –, e accolgono favorevolmente l'introduzione di un nuovo tipo di visto. La maggioranza degli Stati membri, tuttavia, sembra scettica quanto alla necessità di un intervento, dato il gruppo limitato di richiedenti che sarebbero interessati. Alcuni degli Stati membri hanno sollevato questioni sulla base giuridica (vedi sezione 3).

• Valutazione d'impatto

La valutazione dell'impatto che avrebbe l'introduzione di un'autorizzazione che consenta ai cittadini di paesi terzi di soggiornare per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nello spazio Schengen è inclusa nella VI che accompagna la proposta di modifica del codice dei visti.

La VI ha preso in considerazione due opzioni di natura normativa.

Una delle opzioni - ossia un nuovo tipo di autorizzazione per un soggiorno previsto nello spazio Schengen di più di 90 giorni ma non superiore a 360 giorni – era stata concepita "solo" per un gruppo limitato di cittadini di paesi terzi, cioè per artisti (o sportivi), professionisti della cultura e relativo staff ingaggiati da compagnie od organizzazioni di spettacoli dal vivo affidabili e riconosciute, così come per gli stretti familiari che viaggiano con loro. La limitazione dei beneficiari a questa categoria era basata sul fatto che essi sembrano il gruppo principale di cittadini di paesi terzi ostacolati dal vuoto legislativo esistente.

*Un'altra opzione prendeva in considerazione un'autorizzazione simile non solo per la specifica categoria sopra indicata, ma per tutti i cittadini di paesi terzi (cioè viaggiatori "individuali" come turisti, ricercatori, studenti, persone che viaggiano per affari). Poiché il problema da affrontare è dovuto a un vuoto legislativo fra l'*acquis* di Schengen sui soggiorni di breve durata nello spazio Schengen e la legislazione relativa all'ammissione di cittadini di paesi terzi per soggiorni superiori ai 90 giorni sul territorio di uno Stato membro, un'opzione di natura non normativa non è stata elaborata.*

La VI ha mostrato¹⁴ che la *manca*za di un'autorizzazione che consenta ai viaggiatori di soggiornare nello spazio Schengen per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni *porta a una considerevole perdita economica per l'UE*. Secondo lo studio alla base della VI, il numero di potenziali beneficiari della nuova autorizzazione è piuttosto limitato. L'attuazione della prima opzione potrebbe interessare circa 60 000 richiedenti, e la seconda opzione potrebbe interessarne il doppio. Si tratta di cifre piuttosto piccole se si pensa che nel 2012 sono state presentate più di 15 milioni di domande di visto "Schengen" e che il numero di domande aumenta costantemente.

Si ritiene tuttavia che questi viaggiatori "spendano molto", e possano quindi generare considerevoli introiti e potenziare l'attività economica nell'UE, non per ultimo per il semplice fatto che si fermano più a lungo nello spazio Schengen. La prima opzione potrebbe portare a un reddito supplementare stimato di 500 milioni di euro all'anno per lo spazio Schengen. L'impatto economico dell'altra opzione è stimato a circa 1 miliardo di euro. Per entrambe le opzioni, il guadagno economico sarebbe dovuto alle spese dei "nuovi" viaggiatori attirati dalla nuova opportunità di fermarsi più a lungo nello spazio Schengen senza dover ricorrere ad "alternative" complicate e ai limiti della legalità, come l'ottenimento di visti VTL.

La VI ha anche mostrato che i costi amministrativi del trattamento del nuovo tipo di autorizzazione non sarebbero significativi, dato il limitato numero di domande previste e i diritti che verrebbero riscossi. Attualmente i cittadini di paesi terzi devono già sostenere dei costi per la presentazione delle domande di nuovi visti o di proroghe. Per quanto riguarda la seconda opzione, la VI ha evidenziato uno specifico rischio: il fatto cioè che i titolari della nuova autorizzazione possano cercare lavoro sul mercato nero.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Spiegazione dettagliata della proposta

L'obiettivo della proposta è colmare un vuoto legislativo. L'articolo 1 della proposta istituisce pertanto un nuovo tipo di visto, denominato "visto di circolazione" (visto di tipo T). Questo articolo precisa inoltre che il regolamento non incide sull'*acquis* in materia di ammissione / immigrazione. Ciò implica, ad esempio, che non incide sulle norme nazionali relative alle conseguenze, sul permesso di soggiorno, dell'"assenza" di cittadini di paesi terzi con lo status di residenti quando viaggiano in altri Stati membri in virtù di un visto di circolazione. Non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento neanche i cittadini di paesi terzi che esercitano la mobilità (intra-UE) ai sensi delle norme dell'UE.

L'articolo 2 instaura un principio fondamentale con un riferimento incrociato alle disposizioni del codice dei visti e del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)¹⁵. Il visto di circolazione è piuttosto diverso, sotto molti aspetti, dal visto per soggiorno di breve durata quale definito all'articolo 2 del codice dei visti. Tuttavia, è molto simile a un visto uniforme poiché, in linea di principio, è valido per il territorio di tutti gli Stati membri. Il nuovo tipo di visto è istituito in virtù della stessa base giuridica dei visti e dei permessi per soggiorni di breve durata, cioè l'articolo 77 del TFUE. L'applicazione, al visto di circolazione, delle disposizioni pertinenti del codice dei visti è quindi, in linea di massima, giustificata. Gli articoli seguenti (da 4 a 9) specificano nel dettaglio quali disposizioni del codice dei visti sono

¹⁴ Nella VI si osserva anche che, data la mancanza di dati e di una solida metodologia per le stime, è molto difficile valutare l'impatto economico e finanziario in questo settore. Le cifre indicate in questo paragrafo vanno quindi prese con prudenza.

¹⁵ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

applicabili per quanto riguarda le condizioni e le procedure di rilascio dei visti di circolazione, e prevedono deroghe e aggiunte a tali norme, tenuto conto delle specificità del nuovo tipo di visto. A tal fine, gli articoli successivi seguono la struttura del codice di visti, riprendendo ogni capo e confermando, per ogni singola disposizione, se essa si applica e se vi sono aggiunte o deroghe. Poiché la Commissione sta preparando simultaneamente una rifusione del codice dei visti¹⁶, la presente proposta si riferirà alle disposizioni del proposto regolamento di rifusione piuttosto che al regolamento esistente¹⁷. Il regolamento VIS, quale modificato dalla presente proposta, si applicherà pienamente al visto di circolazione senza alcuna necessità di aggiunte o deroghe.

L'articolo 3 stabilisce che alcune definizioni del codice dei visti (ad es. "cittadino di paesi terzi", "visto adesivo", "domanda", "consolato") siano applicabili anche alla presente proposta. Esso definisce inoltre il "visto di circolazione" come un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai fini di un soggiorno previsto sul territorio di due o più Stati membri per un totale di più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione che il richiedente non intenda fermarsi per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni¹⁸ nello stesso Stato membro. Quest'ultima "limitazione" esclude l'ammissione per soggiorni superiori ai tre mesi in *un solo* Stato membro.

L'articolo 4 enuncia le disposizioni del codice dei visti relative alle autorità interessate alle procedure connesse alle domande che dovrebbero applicarsi al visto di circolazione. Esclude la possibilità che le domande di visto di circolazione siano presentate alle frontiere esterne: autorizzare un soggiorno nello spazio Schengen che può eventualmente durare fino a due anni richiede difatti un esame approfondito che non può essere effettuato alle frontiere esterne. L'articolo 4 deroga inoltre all'articolo 5 del codice dei visti disponendo che lo Stato membro competente per l'esame delle domande di visto di circolazione e per le decisioni sul merito dovrebbe essere lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri. Questo è giustificato dal fatto che le disposizioni dell'attuale codice dei visti (destinazione principale in termini di finalità o durata del soggiorno) difficilmente sarebbero applicabili a molti dei cittadini di paesi terzi che intendono circolare nello spazio Schengen per più di 90 giorni. La finalità della visita è, in linea di principio, la stessa in tutti gli Stati membri (ad es., spettacoli dal vivo o turismo), e, in molti casi, i richiedenti possono non conoscere in anticipo la durata del loro soggiorno nei vari Stati membri. L'articolo 4, infine, autorizza alcune categorie di cittadini di paesi terzi a presentare la domanda di visto di circolazione nel territorio dello Stato membro in cui sono

¹⁶ COM(2014) 164.

¹⁷ Eventuali modifiche apportate alla proposta di rifusione del codice dei visti durante l'iter legislativo dovranno quindi a loro volta riflettersi nella presente proposta.

¹⁸ Come già indicato, i cittadini di paesi terzi, che siano soggetti o meno all'obbligo del visto, possono, in virtù del regime per i soggiorni di breve durata, fermarsi fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni nello spazio Schengen, cosa che può anche significare un soggiorno in un solo Stato membro. A seconda degli ingressi e delle uscite, ciò significa che, su un periodo di 1 anno, la durata massima di un soggiorno legale è di 180 giorni (2 x 90 giorni). Dato che i visti di circolazione potrebbero essere rilasciati per una durata massima di 1 anno (360 giorni), il riferimento al "periodo di 180 giorni" è necessario per garantire che i titolari dei visti di circolazione non siano svantaggiati, in termini di durata del soggiorno autorizzato in uno stesso Stato membro, rispetto ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto o ai titolari di visti per ingressi multipli per soggiorni di breve durata rilasciati con una validità di 2 anni o più. L'assenza del riferimento al "periodo di 180 giorni" significherebbe ad esempio che, mentre un cittadino russo con un visto per ingressi multipli per soggiorni di breve durata valido per 1 anno potrebbe in linea di principio soggiornare nello stesso Stato membro per 180 giorni (non consecutivi) nell'anno di validità del visto, il titolare di un visto di circolazione con validità di 1 anno potrebbe, nell'anno di validità di tale visto di circolazione, soggiornare nello stesso Stato membro solo per 90 giorni.

legalmente presenti. Ciò è giustificato dal fatto che molti cittadini di paesi terzi residenti nel territorio degli Stati membri, così come cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto per soggiorni fino a 90 giorni (soggiorni di breve durata), hanno mezzi finanziari sufficienti e un legittimo interesse a circolare in altri Stati membri per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni mentre risiedono / soggiornano in uno specifico Stato membro (o immediatamente dopo). Esigere che queste persone lascino lo spazio Schengen per chiedere il visto di circolazione nel loro paese d'origine non serve gli interessi dell'Unione né in materia di sicurezza né sotto il profilo economico.

L'articolo 5 indica le norme del codice dei visti applicabili alla procedura di domanda del visto di circolazione e introduce disposizioni supplementari e deroghe. Ai sensi di tale articolo il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, riconosciuto dallo Stato membro competente per l'esame delle domande e per le decisioni sul merito e da almeno un altro degli Stati membri in cui intende recarsi. Una condizione supplementare è che i richiedenti devono presentare una prova adeguata dell'intenzione di soggiornare nel territorio di due o più Stati membri per un periodo superiore ai 90 giorni in totale senza però fermarsi più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio di uno solo di tali Stati membri. L'articolo non prevede deroghe al codice dei visti per quanto riguarda i diritti da corrispondere, che saranno quindi di 60 euro (cioè i diritti standard per una domanda di visto per soggiorno di breve durata). Ciò è giustificato dal fatto che i compiti del consolato, che essi trattino domande di visti per soggiorni di breve durata o di visti di circolazione, sono sostanzialmente gli stessi. Dovrebbero inoltre applicarsi le disposizioni del codice dei visti riguardanti la riduzione e l'esenzione dai diritti di visto. Si applicheranno parimenti le disposizioni del codice dei visti relative ai diritti per servizi prestati, che possono essere percepiti dai fornitori esterni di servizi e che non possono superare la metà dell'importo del diritto per il visto, che è pari a 60 euro.

Un altro importante criterio previsto in questo articolo è che i richiedenti dovranno dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti e l'esistenza di una situazione economica stabile presentando la busta paga o estratti bancari che coprano i 12 mesi precedenti la data della domanda, e/o documenti giustificativi che provino che durante il soggiorno otterranno legalmente tali sufficienti mezzi finanziari (ad es. prova del diritto alla pensione). L'articolo prevede anche che i titolari di un visto di circolazione saranno autorizzati a chiedere, nello Stato membro in cui sono legalmente presenti, i permessi di lavoro necessari nei prossimi Stati membri in cui hanno previsto di recarsi. Questa disposizione non interferisce con le norme relative all'accesso al mercato del lavoro, non disciplina l'esigenza o meno del permesso di lavoro né incide sulle condizioni del suo rilascio: essa disciplina esclusivamente il luogo di presentazione della domanda, nella misura in cui un cittadino di un paese terzo dovrebbe essere autorizzato a chiedere un permesso di lavoro senza dover lasciare lo spazio Schengen. L'articolo 5 prevede alcune agevolazioni procedurali (ad es. eventuale esenzione dalla presentazione di certi documenti giustificativi) per specifiche categorie di richiedenti che lavorano per o sono invitati da una società, organizzazione o istituzione affidabile e riconosciuta, in particolare a livello manageriale, o in qualità di ricercatori, artisti, professionisti della cultura, ecc. Le parti interessate fanno osservare giustamente che, per queste categorie di persone, la procedura non dovrebbe concentrarsi solo sul richiedente "individuale", ma anche sullo status di affidabilità della società / organizzazione / istituzione che invita / ospitante.

A parte i riferimenti alle norme generali del codice dei visti sull'esame delle domande e sulle decisioni sul merito che saranno applicabili ai visti di circolazione, la disposizione principale dell'articolo 6 riguarda la particolare attenzione da prestare alla situazione finanziaria del richiedente, che deve disporre di sufficienti mezzi finanziari di sussistenza per la

durata complessiva del soggiorno previsto, inclusi mezzi sufficienti per l'alloggio. Questo articolo stabilisce inoltre un termine generale di 20 giorni di calendario per pronunciarsi su una domanda: si tratta di un termine più lungo dell'attuale tempo di trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata, ed è giustificato dalla necessità di un esame approfondito dello stato finanziario del richiedente.

Poiché per integrare il nuovo tipo di visto nel "sistema" è necessario chiarire l'interazione fra i soggiorni basati sugli esistenti visti per soggiorni di breve durata, visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno in contrapposizione ai soggiorni in virtù dei visti di circolazione, l'articolo 6 consente la combinazione di soggiorni basati su visti di circolazione con soggiorni precedenti / futuri in base a regimi di esenzione dal visto, a visti per soggiorni di breve durata, visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno. Disposizioni analoghe saranno introdotte nel codice dei visti e nel codice frontiere Schengen.

L'articolo 7 riguarda il rilascio del visto di circolazione, cui dovrebbero applicarsi anche specifiche disposizioni del codice dei visti. L'articolo stabilisce che il visto di circolazione deve sempre consentire ingressi multipli. Per quanto riguarda la durata del soggiorno autorizzato, in combinato disposto con l'articolo 8, la proposta prevede la possibilità di un soggiorno fino a due anni consecutivi nello spazio Schengen per tutti i cittadini di paesi terzi che possano provare che soddisfano le condizioni richieste per una permanenza di così lungo periodo. Nel valutare una domanda, e in particolare nel definire la durata di un soggiorno autorizzato, i consolati dovrebbero prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti, ad es. il fatto che i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per i soggiorni di breve durata abitualmente non pongono problemi di immigrazione irregolare o rischi di sicurezza. Il periodo di validità del visto dovrebbe corrispondere alla durata del soggiorno autorizzato. Data la natura del nuovo visto, l'articolo 7 esclude la possibilità di rilascio di un visto di circolazione con validità limitata al territorio di un solo Stato membro: si presume difatti che un visto di circolazione, per definizione, consenta ai richiedenti di spostarsi in più Stati membri.

Il visto di circolazione deve essere emesso secondo il modello uniforme (visto adesivo) di cui al regolamento (CE) n. 1683/95, e reca la lettera "T" come indicazione del tipo. L'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE menziona sia i "visti" che i "titoli di soggiorno di breve durata". Dato che i titoli di soggiorno sono rilasciati in formato tessera (plastificata) conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002¹⁹, e tenendo presente che la maggior parte dei consolati degli Stati membri non sono attrezzati per rilasciare permessi in tale formato, obbligare gli Stati membri a rilasciare la nuova autorizzazione in tale formato tessera creerebbe loro un onere eccessivo.

L'articolo 8 riguarda la modifica di un visto già rilasciato, cioè la proroga, l'annullamento e la revoca. Esso contempla la possibilità di prorogare la durata del soggiorno autorizzato per un periodo che va fino ai 2 anni. Contrariamente a quanto prevedono le disposizioni che disciplinano la proroga dei visti per soggiorni di breve durata, i richiedenti non saranno tenuti a giustificare circostanze "eccezionali". In effetti, molti potenziali richiedenti di questo tipo di visto (soprattutto gli artisti dello spettacolo) hanno spesso bisogno di fermarsi per lunghi periodi nello spazio Schengen senza stabilire la propria residenza in nessuno degli Stati membri. Per chiedere la proroga di un visto di circolazione, i richiedenti dovranno dimostrare che continuano a soddisfare le condizioni di ingresso e di rilascio del visto, e che nel corso del soggiorno rispetteranno l'obbligo di non fermarsi per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio di un solo Stato membro.

¹⁹ GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

L'articolo 9 indica quali disposizioni del capo del codice dei visti intitolato "Gestione amministrativa e organizzazione" si applicherebbero anche ai fini del rilascio dei visti di circolazione. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen, i consolati dovrebbero scambiarsi statistiche e altre informazioni sui visti di circolazione.

Gli articoli da 10 a 16 sono le cosiddette disposizioni finali e/o operative, che riguardano, fra gli altri aspetti, le istruzioni operative per il trattamento dei visti di circolazione (che forniranno maggiori chiarimenti sul rapporto fra le disposizioni del codice dei visti e quelle enunciate nella presente proposta), il monitoraggio, l'entrata in vigore, ecc. Il principale obiettivo delle modifiche del codice frontiere Schengen e del regolamento VIS è "integrare" il visto di circolazione nell'*acquis* di Schengen.

Questo significa, innanzitutto, che le condizioni d'ingresso stabilite all'articolo 5 del codice frontiere Schengen si applicano anche come condizioni per il rilascio del visto di circolazione; occorre inoltre garantire che le domande di visto di circolazione e i visti stessi siano registrati nel VIS. Va osservato tuttavia che la proposta riguarda anche i cittadini dei paesi terzi che sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorno di breve durata (cfr. allegato II del regolamento visti: si tratta di persone i cui dati non sono quindi registrati nel VIS) dato che, in linea di principio, i viaggiatori originari di tali paesi non pongono agli Stati membri rischi in materia di sicurezza e di immigrazione. Pertanto, tenendo presente il principio di proporzionalità, non è giustificato rilevare le impronte digitali dei cittadini di questi paesi terzi (ad es. Australia, Canada, Stati Uniti). Questa deroga è prevista all'articolo 5, e apre agli Stati membri la strada all'accettazione della presentazione della domanda di visto di circolazione, da parte dei cittadini di tali paesi terzi, per via elettronica o postale.

L'articolo 12 necessita di spiegazioni supplementari. Abroga parzialmente l'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen, secondo cui, se uno Stato membro ha concluso un accordo bilaterale di esenzione dal visto con un paese terzo figurante nell'elenco dell'allegato II del regolamento visti ("elenco dei paesi esenti dall'obbligo di visto") prima dell'entrata in vigore della CISA (o della data dell'adesione successiva dello Stato membro all'accordo di Schengen), lo Stato membro può basarsi sulle disposizioni di tale accordo bilaterale per "prorogare" al di là dei tre mesi un soggiorno in regime di esenzione dal visto sul suo territorio per i cittadini del paese terzo interessato.

I cittadini del Canada, della Nuova Zelanda o degli Stati Uniti possono quindi, per esempio, soggiornare in tali Stati membri per il periodo previsto dall'accordo bilaterale di esenzione dal visto in vigore fra gli Stati membri e questi tre paesi (di solito tre mesi), oltre al soggiorno generale di 90 giorni nello spazio Schengen. La Commissione è a conoscenza del fatto che per questi paesi esistono diversi accordi bilaterali, il che significa che i loro cittadini possono soggiornare legalmente nello spazio Schengen per un periodo praticamente illimitato sulla base delle esenzioni dai visti per soggiorni di breve durata. La Nuova Zelanda, ad esempio, ha concluso 16 accordi bilaterali di esenzione dal visto: oltre al soggiorno di 90 giorni in regime di esenzione dal visto in virtù del regolamento visti, i suoi cittadini possono in pratica restare sul territorio dello spazio Schengen per 51 mesi (tre mesi più 48 mesi).

Già nel 1998 gli Stati membri ritenevano che un soggiorno illimitato di questo tipo non fosse compatibile con lo spirito di uno spazio senza frontiere. Il comitato esecutivo ha adottato una decisione relativa all'armonizzazione degli accordi sull'esenzione dall'obbligo del visto²⁰. In virtù di questa decisione, gli Stati membri dovevano introdurre nei loro accordi bilaterali clausole standard di limitazione della durata dei soggiorni in regime di esenzione dal visto a

²⁰ SCH/Com-ex (98) 24 del 23.6.1998.

tre mesi per periodo di sei mesi nello spazio Schengen (piuttosto che sul territorio dello Stato membro interessato).

Dopo l'integrazione dell'*acquis* di Schengen nel quadro comunitario con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'articolo 20, paragrafo 2, della CISA non solo era in conflitto con lo spirito dello spazio senza frontiere, ma è diventato pure incompatibile col trattato: l'articolo 62, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) si riferisce alle "misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo *non superiore a tre mesi*". Pertanto la Commissione, nella sua iniziativa del 2001 relativa al diritto di circolazione ha proposto di abrogare l'articolo 20, paragrafo 2.

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non limita più il "soggiorno di breve durata" nello spazio Schengen a tre mesi, e non ne precisa la durata. Tuttavia, l'articolo 20, paragrafo 2, e l'esistenza di "proroghe dei soggiorni" bilaterali rimangono incompatibili con l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e c), del trattato, poiché la politica comune in materia di visti non può essere basata sull'esistenza di accordi bilaterali del passato. La portata della libertà di circolazione dei cittadini di paesi terzi non dovrebbe dipendere dal numero e dal contenuto di accordi bilaterali conclusi in passato. A tutti i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto dovrebbero applicarsi le stesse regole. L'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, solleva problemi pratici e crea incertezza del diritto sia per le autorità che per i viaggiatori, soprattutto quando questi ultimi devono lasciare lo spazio Schengen. Inoltre, il futuro sistema di ingressi / uscite richiede norme chiarissime e, per ragioni tecniche, nel verificare il periodo di soggiorno autorizzato, non si può tenere conto dell'eventuale continua applicazione di accordi bilaterali di esenzione dal visto. Infine, una delle idee sottese all'introduzione del visto di circolazione è proprio fornire un quadro giuridico e un'adeguata autorizzazione che consenta ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto di soggiornare nello spazio Schengen per più di 90 giorni.

La proposta prevede un periodo transitorio di cinque anni affinché gli Stati membri "smaltiscano" progressivamente gli effetti dei loro accordi bilaterali per quanto riguarda la durata totale del soggiorno nello spazio Schengen dei cittadini di paesi terzi. Ciò richiede tempo e bisogna pure riconoscere che certi paesi terzi attribuiscono grande importanza al mantenimento dello status quo.

Da un punto di vista politico, questo è comprensibile. Un accordo di esenzione dal visto è uno di quegli strumenti giuridici che apporta vantaggi concreti e diretti ai cittadini di entrambe le Parti. Occorre precisare che la soppressione di una parte dell'articolo 20, paragrafo 2, non implica che questi accordi diventino immediatamente e completamente inapplicabili. Inoltre, sostituire l'esistente regime di proroghe dei soggiorni di breve durata basati sui vecchi accordi bilaterali di esenzione dal visto con un nuovo tipo di visto di una durata massima di un anno - con possibilità di proroga fino a due anni - non avrebbe nella pratica conseguenze negative su molti americani, canadesi, neo-zelandesi, ecc.: molte delle persone che intendono soggiornare un anno o più nello spazio Schengen probabilmente lavoreranno durante quel periodo, e dovranno quindi stabilire la residenza in uno degli Stati membri e chiedere pertanto un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno.

- **Collegamento con la proposta, presentata simultaneamente, di regolamento di rifusione del codice dei visti, e con altre proposte**

Sul presente testo si ripercuoteranno i negoziati relativi alla proposta, presentata simultaneamente, di regolamento di rifusione del codice dei visti. Va quindi prestata particolare attenzione a garantire le necessarie sinergie fra queste due proposte durante il processo di negoziazione. Se nel corso delle trattative si profila come possibile l'adozione dei

due strumenti in tempi ravvicinati, la Commissione intende unire le due proposte in una sola proposta di rifusione.

Analogamente, in una fase successiva, occorrerà garantire sinergie con la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi / uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea²¹. L'oggetto e l'ambito d'applicazione potrebbero dover essere modificati se viene deciso di avvalersi del sistema di ingressi / uscite per controllare gli ingressi e le uscite dei titolari del visto di circolazione alle frontiere esterne²².

• **Base giuridica**

L'articolo 77 del TFUE conferisce all'Unione la competenza ad intervenire in materia di "soggiorni di breve durata" nello spazio Schengen. Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, del TFUE:

"[...] il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:

a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;

c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;"

La presente proposta contiene misure riguardanti ognuno di questi tre elementi. L'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del TFUE risulta quindi essere la base giuridica appropriata.

L'articolo 79 del TFUE conferisce all'Unione, nell'ambito di una politica comune dell'*immigrazione*, la competenza a legiferare in materia di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, entrambi collegati alla *residenza* regolare negli Stati membri, cioè a soggiorni *di lunga durata* in uno solo Stato membro. Il paragrafo introduttivo (1.) dell'articolo 79 così come il paragrafo 2, lettera b), si riferiscono esplicitamente ai cittadini di paesi terzi *regolarmente soggiornanti* negli Stati membri. I destinatari della presente proposta non intendono né hanno bisogno di *risiedere* in uno degli Stati membri: essi preferiscono difatti *viaggiare per l'Europa*, cioè *circolare* nello spazio Schengen, prima di lasciarlo. L'articolo 79 non è quindi una base giuridica appropriata per la presente proposta.

L'articolo 62 del TCE, che è diventato l'articolo 77 del TFUE, al paragrafo 3 si riferisce alle *"misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi".* L'articolo 77, paragrafo 2, lettera c) del TFUE non limita più il *"breve periodo"* a

²¹ COM(2013) 95 final del 28.2.2013.

²² La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (COM(2013) 441 final del 21.6.2013) sarà sicuramente adottata molto prima della presente proposta. Una volta adottata questa nuova "decisione sul transito", nella presente proposta va aggiunto un nuovo articolo per integrare il visto di circolazione all'articolo 2 della futura decisione. Nella prospettiva che la nuova decisione abroghi la decisione n. 895/2006/CE e la decisione n. 582/2008/CE, la presente proposta non contiene disposizioni che modifichino questi due ultimi atti.

tre mesi. Questo chiaro cambiamento nel trattato ha eliminato un ostacolo che, nei trattati anteriori, avrebbe potuto ostacolare l'adozione di una simile proposta.

In conclusione, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del TFUE è la base giuridica appropriata per la presente proposta, che intende regolamentare la circolazione dei cittadini di paesi terzi nello spazio Schengen, e in cui non rientrano le fattispecie contemplate dall'articolo 79 del TFUE (ammissione per soggiorni di lunga durata nel territorio di un singolo Stato membro). Quest'ultimo aspetto è garantito dalla definizione proposta, secondo la quale i titolari del visto di circolazione non dovrebbero essere autorizzati a fermarsi per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio dello stesso Stato membro.

- **Principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Per quanto riguarda la presente proposta, la necessità di un intervento a livello dell'Unione è chiarissima. Un'autorizzazione che sia valida in tutti gli Stati membri può essere introdotta solo a livello UE; il "riconoscimento reciproco" dei visti di circolazione di ogni Stato non può essere predisposto a livello nazionale. Le condizioni e le procedure di rilascio devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, cosa che può essere realizzata solo con un'azione a livello dell'Unione.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, l'azione dell'Unione si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma scelta per questa azione dell'UE deve permettere di realizzare l'obiettivo della proposta e di attuarla nel modo più efficace possibile. La presente proposta non contiene alcun elemento che non sia direttamente collegato agli obiettivi. Essa è inoltre proporzionata in termini di costi. È pertanto conforme al principio di proporzionalità.

- **Scelta dello strumento**

La presente proposta istituirà un nuovo tipo di visto che in linea di principio sarà valido in tutti gli Stati membri, e stabilirà le condizioni e le procedure per il suo rilascio. Il regolamento è quindi l'unico strumento giuridico che si presti a tale scopo.

4. ELEMENTI SUPPLEMENTARI

- **Partecipazione**

La presente proposta sviluppa l'*acquis* di Schengen, in quanto concerne l'ulteriore sviluppo della politica comune in materia di visti. Devono pertanto essere prese in considerazione le conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati e accordi con i paesi associati esposte in appresso.

Danimarca - A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione di misure a norma del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca deve decidere, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

Regno Unito e Irlanda - Ai sensi degli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, relativa

alla domanda dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'attuazione della politica comune in materia di visti e in particolare del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti). Pertanto il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento e non sono da questo vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

Islanda e Norvegia - Le procedure previste nell'accordo d'associazione concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen sono applicabili in quanto la presente proposta costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'allegato A di tale accordo²³.

Svizzera - Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²⁴.

Liechtenstein - Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²⁵.

Cipro - il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

Bulgaria e Romania - Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

Croazia: Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

²³ GU L, 176 del 10.7.1999, pag. 36.

²⁴ GU L, 53 del 27.2.2008, pag. 52.

²⁵ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e c),

vista la proposta della Commissione europea²⁶,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La legislazione dell'Unione ha istituito norme armonizzate relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (2) Per regolamentare le condizioni d'ammissione dei cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri per un periodo superiore ai tre mesi sono state adottate diverse direttive settoriali. L'articolo 21 della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen²⁸ conferisce ai cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata in corso di validità, rilasciati da uno degli Stati membri, il diritto alla libera circolazione nel territorio degli altri Stati membri per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (3) I cittadini di paesi terzi, che siano soggetti all'obbligo del visto o esenti da tale obbligo, possono avere un legittimo interesse a circolare nello spazio Schengen per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, senza fermarsi in uno stesso Stato membro per più di 90 giorni. Devono quindi essere adottate delle norme per consentire tale possibilità.
- (4) Gli artisti dello spettacolo, in particolare, spesso incontrano difficoltà nell'organizzare tournée nell'Unione. Studenti, ricercatori, professionisti della cultura, pensionati, persone che viaggiano per affari, fornitori di servizi, così come i turisti, possono

²⁶ GU C... del..., pag....

²⁷ GU C... del..., pag....

²⁸ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

anch'essi avere intenzione di soggiornare nello spazio Schengen per un periodo superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. La mancanza di un'autorizzazione adeguata porta a una perdita di potenziali visitatori e di conseguenza a una perdita economica.

- (5) Il trattato stabilisce una distinzione fra, da un lato, le condizioni d'ingresso negli Stati membri e lo sviluppo di una politica comune in materia di visti per soggiorni di breve durata e, dall'altro, le condizioni d'ingresso ai fini della residenza legale in uno Stato membro e il rilascio di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno a tal fine. Il trattato non definisce tuttavia la nozione di soggiorno di breve durata.
- (6) Occorre istituire un nuovo tipo di visto ("visto di circolazione") per i cittadini di paesi terzi, esenti dall'obbligo del visto o soggetti a tale obbligo, che prevedono di circolare nel territorio di due o più Stati membri per più di 90 giorni, a condizione che non intendano soggiornare per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio dello stesso Stato membro. Al tempo stesso la regola dei 90 giorni su un periodo di 180 giorni va mantenuta, a titolo di delimitazione generale fra soggiorni di breve durata e soggiorni di lunga durata, poiché non pone alcun problema alla grande maggioranza dei viaggiatori.
- (7) Nei casi pertinenti, alla richiesta e al rilascio dei visti di circolazione dovrebbero applicarsi le disposizioni del regolamento (UE) n. xxx/201x del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ e del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. Date le diverse esigenze e condizioni dei cittadini di paesi terzi che richiedono un visto di circolazione, e in funzione delle considerazioni economiche e in materia di sicurezza, occorre tuttavia introdurre norme specifiche, riguardanti, fra l'altro, le autorità interessate alle procedure, la fase della domanda, l'esame della domanda e la decisione in merito, e il rilascio e il rifiuto del visto di circolazione.
- (8) I cittadini di paesi terzi il cui elenco figura all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio³¹ dovrebbero godere di alcune facilitazioni, come l'esonero dal rilevamento delle impronte digitali.
- (9) Per garantire la certezza del diritto occorre chiarire l'interazione fra i soggiorni basati sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno, da un lato, e i soggiorni basati sui visti di circolazione dall'altro. Dovrebbe essere possibile combinare soggiorni basati su visti di circolazione con soggiorni precedenti e futuri in base a regimi di esenzione dal visto, a visti per soggiorni di breve durata, visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno.
- (10) Dovrebbe essere possibile prorogare il soggiorno autorizzato, tenendo conto degli specifici schemi ed esigenze di viaggio, a condizione che i titolari del visto di circolazione continuino a soddisfare le condizioni di ingresso e di rilascio del visto e possano dimostrare che durante la proroga del soggiorno rispetteranno l'obbligo di non

²⁹ Regolamento (UE) n. xxx/201x del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx, che istituisce un codice dei visti dell'Unione (codice dei visti) (rifusione) (GU L x del xxx, pag. x).

³⁰ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

³¹ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio*, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

fermarsi per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio dello stesso Stato membro.

- (11) Occorre integrare il regime relativo al visto di circolazione negli strumenti giuridici pertinenti dell'*acquis* di Schengen. Pertanto occorre modificare il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³² e il regolamento (CE) n. 767/2008. Come condizioni di rilascio del visto dovrebbero applicarsi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006. Le domande di visto di circolazione e le decisioni in merito dovrebbero essere registrate nel sistema d'informazione visti.
- (12) Come conseguenza dell'istituzione del visto di circolazione occorre modificare l'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen in quanto incompatibile con l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La politica comune in materia di visti non può in effetti basarsi sull'esistenza o inesistenza di accordi bilaterali di esenzione dal visto conclusi dagli Stati membri. La durata autorizzata del soggiorno dei cittadini dei paesi terzi non deve dipendere dal numero e dal contenuto di tali accordi bilaterali conclusi in passato.
- (13) Occorre prevedere un periodo transitorio di cinque anni per eliminare gradualmente gli effetti degli accordi bilaterali di esenzione dal visto per quanto riguarda la durata totale del soggiorno nello spazio Schengen dei cittadini di paesi terzi.
- (14) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le istruzioni operative sulle prassi e le procedure che gli Stati membri devono seguire nel trattamento delle domande di visto di circolazione. Queste competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³³. Per l'adozione di tali atti d'esecuzione occorre ricorrere alla procedura d'esame.
- (15) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, la protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e i diritti del bambino di cui all'articolo 24 della Carta.
- (16) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ si applica agli Stati membri per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento.
- (17) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di un nuovo tipo di visto valido in tutti gli Stati membri e l'instaurazione di condizioni e

³² Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

³³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

³⁴ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

procedure di rilascio uniformi, possono essere realizzati solo a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi in questione in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (19) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio³⁵; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (20) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio³⁶; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (21) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen³⁷, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio³⁸.
- (22) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen³⁹, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁴⁰.

³⁵ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

³⁶ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

³⁷ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

³⁸ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

³⁹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁴⁰ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

- (23) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁴¹, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio⁴² sulla firma di detto protocollo.
- (24) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (25) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (26) Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure relative al rilascio dei visti di circolazione.
2. Esso si applica ai cittadini di paesi terzi che non sono cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato, fermi restando:
 - (a) il diritto di libera circolazione di cui godono i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione;
 - (b) i diritti equivalenti di cui godono i cittadini di paesi terzi e i loro familiari, che, nell'ambito di accordi fra l'Unione e i suoi Stati membri da un lato e tali paesi terzi dall'altro, beneficiano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.
3. Il presente regolamento non incide sulle disposizioni del diritto dell'Unione o delle legislazioni nazionali applicabili ai cittadini di paesi terzi per quanto riguarda:

⁴¹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁴² Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- (a) l'ammissione per soggiorni di più di tre mesi sul territorio di uno Stato membro e la susseguente mobilità sul territorio di altri Stati membri;
- (b) l'accesso al mercato del lavoro e l'esercizio di un'attività economica.

Articolo 2

Applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008 e del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)]

1. Ai visti di circolazione si applica il regolamento (CE) n. 767/2008.
2. Ai visti di circolazione si applica il regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)], come previsto dagli articoli da 4 a 10.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- (1) si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafi da 11 a 16, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)];
- (2) con "visto di circolazione" si intende un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai fini di un soggiorno previsto sul territorio di due o più Stati membri per una durata di più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione che il richiedente non intenda fermarsi per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio dello stesso Stato membro.

Capo II – Condizioni e procedure per il rilascio dei visti di circolazione

Articolo 4

Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande

1. Si applicano l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)].
2. Le domande non possono essere oggetto né di un esame né di una decisione alle frontiere esterne degli Stati membri.
3. Lo Stato membro competente per l'esame delle domande di visto di circolazione e per le decisioni sul merito è lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.
4. I cittadini dei paesi terzi il cui elenco figura all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro, possono presentare domanda nel territorio di tale Stato membro a condizione che il consolato dello Stato membro competente abbia almeno 20 giorni di calendario per decidere in merito.
5. I cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità o di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono, indipendentemente dalla loro cittadinanza, presentare domanda nel territorio di tale Stato membro almeno 20 giorni di calendario prima della scadenza del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata.

6. Nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5, lo Stato membro competente per l'esame delle domande di visto di circolazione e per le decisioni sul merito è il primo Stato membro in cui il richiedente intende entrare avvalendosi del visto di circolazione.

Articolo 5

Domanda

1. Si applicano l'articolo 8, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafi 1 e da 3 a 7, l'articolo 11, lettere b) e c), l'articolo 12, l'articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a d), l'articolo 13, paragrafi 5, 6 e 7, l'articolo 14 e l'articolo 15 del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)].
2. Il modulo di domanda di visto di circolazione è conforme al modello di cui all'allegato I.
3. Oltre ai criteri di cui all'articolo 11, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)], i richiedenti presentano un documento di viaggio riconosciuto dallo Stato membro competente per l'esame delle domande e per le decisioni sul merito e da almeno un altro degli Stati membri in cui intendono recarsi.
4. Oltre alle categorie di persone di cui all'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)], sono esenti dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i cittadini dei paesi terzi il cui elenco figura all'allegato II del regolamento (CE) del Consiglio n. 539/2001. In tali casi va inserita nel VIS la menzione "non applicabile" a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008.
5. Oltre ai documenti giustificativi elencati all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)], i richiedenti presentano:
 - (a) una prova adeguata dell'intenzione di soggiornare nel territorio di due o più Stati membri per un periodo superiore ai 90 giorni su un periodo di 180 giorni senza però fermarsi più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio di uno solo di tali Stati membri;
 - (b) la prova del possesso di un'assicurazione malattia per tutti i rischi normalmente coperti per i cittadini degli Stati membri in cui intendono recarsi.
6. Il possesso di mezzi di sussistenza sufficienti e l'esistenza di una situazione economica stabile sono dimostrati presentando la busta paga o estratti bancari che coprano i 12 mesi precedenti la data della domanda, e/o documenti giustificativi che provino che durante il soggiorno il richiedente beneficerà di mezzi finanziari sufficienti o li otterrà legalmente.
7. Se la finalità del viaggio richiede un permesso di lavoro in uno o più Stati membri, al momento della richiesta del visto di circolazione è sufficiente dimostrare il possesso del permesso di lavoro allo Stato membro competente per l'esame delle domande di visto di circolazione e per le decisioni sul merito. I titolari di un visto di circolazione sono autorizzati a chiedere, nello Stato membro in cui sono legalmente presenti, il permesso di lavoro necessario nel prossimo Stato membro in cui intendono recarsi.
8. I consolati possono derogare all'obbligo della presentazione di uno o più documenti giustificativi se i richiedenti lavorano per o sono invitati da una società, organizzazione o istituzione affidabile e nota al consolato, in particolare a livello manageriale, o in qualità di ricercatori, studenti, artisti, professionisti della

cultura, sportivi o staff con conoscenze specialistiche, esperienza e competenza tecnica, e se il consolato riceve prove adeguate in proposito. La deroga può anche essere concessa ai familiari stretti del richiedente, fra cui il coniuge, i figli di età inferiore ai 18 anni e i genitori di un bambino di età inferiore ai 18 anni, se hanno intenzione di viaggiare insieme.

Articolo 6

Esame della domanda e decisione sul merito

1. Si applicano gli articoli 16 e 17, l'articolo 18, paragrafi 1, 4, 5, 9, 10 e 11, l'articolo 19 e l'articolo 20, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)].
2. Oltre agli accertamenti previsti all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)], per valutare la ricevibilità della domanda, il consolato competente verifica se il documento di viaggio soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
3. L'esame di una domanda di visto di circolazione implica, in particolare, valutare se i richiedenti dispongano di sufficienti mezzi finanziari di sussistenza per l'intera durata del soggiorno previsto, incluso per l'alloggio, a meno che questo non sia fornito dalla società, organizzazione o istituzione che invita / ospitante.
4. L'esame di una domanda di visto di circolazione e la decisione in merito a tale domanda non tengono conto di eventuali soggiorni autorizzati in virtù di precedenti visti per soggiorni di breve durata, esenzioni da visti per soggiorni di breve durata, visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno.
5. La decisione è presa entro 20 giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda ricevibile. Eccezionalmente detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 40 giorni di calendario.

Articolo 7

Rilascio del visto di circolazione

1. Si applicano l'articolo 21, paragrafo 6, l'articolo 24, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 25, l'articolo 26, paragrafi 1 e 5, gli articoli 27 e 28, l'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) da (i) a (iii), (v) e (vi), e lettera b), e l'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)].
2. Il visto di circolazione consente ingressi multipli sul territorio di tutti gli Stati membri, fermo restando il paragrafo 5.
3. La durata del soggiorno autorizzato è decisa in base a un esame approfondito della domanda. Tale durata non è superiore a un anno, ma può essere prorogata al massimo di un altro anno conformemente all'articolo 8.
4. Il periodo di validità del visto di circolazione corrisponde alla durata del soggiorno autorizzato.
5. Se i richiedenti possiedono un documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri, ma non da tutti, il visto di circolazione è valido per il territorio degli Stati membri che riconoscono il documento di viaggio, a condizione che il soggiorno previsto sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio degli Stati membri interessati.

6. Il visto di circolazione è rilasciato secondo il modello uniforme per i visti stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio⁴³, e la dicitura che specifica il tipo di visto è la lettera "T".
7. Oltre ai motivi di rifiuto elencati all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)], il visto è rifiutato se i richiedenti non forniscono:
 - a) la prova adeguata del fatto che intendono soggiornare sul territorio di due o più Stati membri per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, senza però fermarsi più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio di uno solo di tali Stati membri;
 - b) la prova che dispongono di un'assicurazione malattia per tutti i rischi normalmente coperti per i cittadini degli Stati membri in cui intendono recarsi.
8. La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato II.

Articolo 8

Modifica di un visto già rilasciato

1. Si applicano l'articolo 30, paragrafi 1, 3, 6 e 7 e l'articolo 31, paragrafi da 1 a 5 e paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)].
2. Oltre alla possibilità di proroga per motivi specifici di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)], i titolari di un visto di circolazione possono chiedere una proroga sul territorio degli Stati membri non prima di 90 giorni e al massimo 15 giorni prima della scadenza del loro visto di circolazione.
3. Il consolato competente per l'esame della domanda di proroga e per la decisione in merito è quello del prossimo Stato membro in cui il richiedente intende recarsi.
4. Per chiedere la proroga i richiedenti compilano e presentano il modulo di domanda di cui all'allegato I.
5. Ogni domanda di proroga dà luogo alla riscossione di un diritto pari a 30 EUR.
6. Per quanto riguarda i permessi di lavoro, alle proroghe si applica, se del caso, l'articolo 5, paragrafo 7.
7. Le decisioni sulle domande di proroga sono prese entro 15 giorni di calendario dalla data della presentazione della domanda.
8. Nel presentare una domanda di proroga, i richiedenti dimostrano di continuare a soddisfare le condizioni di ingresso e di rilascio del visto e a rispettare l'obbligo di non soggiornare per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio di un solo Stato membro.
9. Nel corso dell'esame di una domanda di proroga, l'autorità competente può, in casi giustificati, convocare i richiedenti per un colloquio e richiedere documenti supplementari.

⁴³ Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

10. La proroga non supera un anno, e la durata complessiva del soggiorno autorizzato, cioè la durata del soggiorno inizialmente autorizzato più la proroga, non supera due anni.
11. La decisione di rifiutare una proroga e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato II.
12. I richiedenti cui sia stata respinta la domanda di proroga hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda di proroga e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni dettagliate sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell'allegato II.
13. La decisione di annullamento o di revoca di un visto di circolazione e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato II.

Capo III – Gestione amministrativa e organizzazione

Articolo 9

Gestione amministrativa e organizzazione

1. Si applicano gli articoli da 35 a 43, l'articolo 45, l'articolo 52, paragrafo 1, lettere a), da c) a f) e h), e l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)].
2. Gli Stati membri compilano statistiche annuali sui visti di circolazione, conformemente all'allegato III. Queste statistiche sono presentate alla Commissione entro il 1° marzo di ogni anno per l'anno civile precedente.
3. Le informazioni relative ai termini per l'esame delle domande da comunicare ai cittadini, di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)], includono anche i termini applicabili ai visti di circolazione fissati all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.
4. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)], sono scambiate statistiche trimestrali sui visti di circolazione richiesti, rilasciati e rifiutati, così come informazioni sulle categorie di richiedenti.

Capo IV – Disposizioni finali

Articolo 10

Istruzioni relative all'applicazione pratica del presente regolamento

La Commissione adotta, per mezzo di atti d'esecuzione, le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)] ("il comitato visti").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Modifiche della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

L'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è sostituito dal testo seguente:

"2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i 90 giorni il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali."

Articolo 13

Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:

(1) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

"b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio*, o essere titolari di un visto di circolazione in corso di validità quale definito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/201x del xxx **, di un permesso di soggiorno in corso di validità o di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità;

* Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio*, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

** Regolamento (UE) n. xxx/201x del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx.xx.201x, che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008 (GU L xxx)."

b) il paragrafo 1 *bis* è sostituito dal testo seguente.

"1 *bis*. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data d'ingresso è considerata quella del primo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri e la data d'uscita è considerata quella dell'ultimo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri. I periodi di soggiorno autorizzati in virtù di un visto di circolazione, di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata non sono presi in considerazione nel calcolo della durata del soggiorno sul territorio degli Stati membri."

c) è inserito il seguente paragrafo 3 *bis*:

"3 *bis*. I paragrafi da 1 a 3 sono applicabili *mutatis mutandis* agli ingressi legati a soggiorni in virtù di un visto di circolazione in corso di validità."

(2) L'articolo 7, paragrafo 3, è modificato come segue:

a) la lettera a *bis*) è sostituita dal testo seguente:

"a *bis*) se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto o di un visto di circolazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all'ingresso comprende anche l'accertamento dell'identità del titolare del visto e dell'autenticità del visto o del visto di circolazione tramite consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio***;

*** Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218, del 13.8.2008, pag. 60)."

b) la penultima frase della lettera a *ter*) è sostituita dal testo seguente:

"Tuttavia, in tutti i casi in cui sussista un dubbio quanto all'identità del titolare del visto o del visto di circolazione e/o all'autenticità del visto o del visto di circolazione, il VIS è consultato sistematicamente utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali."

c) alla lettera c), il punto i) è sostituito dal testo seguente:

"i) l'accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, o di un visto di circolazione valido, tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno valido o di un visto per soggiorno di lunga durata valido; tale accertamento può comportare la consultazione del VIS conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008;"

Articolo 14

Modifica del regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

(1) L'articolo 1 è modificato come segue:

"Il presente regolamento definisce lo scopo e le funzionalità del sistema d'informazione visti (VIS) istituito dall'articolo 1 della decisione 2004/512/CE, nonché le relative responsabilità. Esso definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e di visto di circolazione quale definito all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. xxx/201x del xxx*, e alle decisioni adottate al riguardo, incluse le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di agevolare l'esame di tali domande e le relative decisioni.

* Regolamento (UE) n. xxx/201x del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx.xx.201x, che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008 (GU L xxx)."

(2) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al punto 1 è aggiunta la seguente lettera:

"e) un 'visto di circolazione' quale definito all'articolo 3, paragrafo 2n del regolamento (UE) n. xxx/201x;"

b) i punti 4 e 5 sono sostituiti dai testi seguenti:

"4. 'modulo di domanda', il modulo armonizzato per la domanda di visto che figura all'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/201x [codice dei visti (rifusione)] o all'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/201x;

5. 'richiedente', chiunque sia soggetto all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001** ed abbia presentato una domanda di visto, o chiunque abbia presentato una domanda di visto di circolazione a norma del regolamento (UE) n. xxx/201x;

** Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1). "

(3) All'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):

'e) richiesta di proroga e continuo rispetto delle condizioni da parte del titolare del visto di circolazione."

Articolo 15

Monitoraggio e valutazione

Entro [tre anni dalla data d'applicazione del presente regolamento] la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
3. L'articolo 12 si applica a decorrere dal [5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
4. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente